



Sent. n. 77/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **36660** del Registro di Segreteria, ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Lecce, alla Piazzetta Montale, n. 2;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, codice fiscale 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;

nonché contro:

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, codice fiscale 80025770720, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c.

Oggetto: diritto alla pensione diretta di inabilità ex art. 55-*octies* D.Lgs. 165/2001 e art. 7 L. 379/1955.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

	Udito, alla pubblica udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Domenico Gabriele	
	Nuzzolese - in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Parato - per il ricorrente	
	mentre nessuno è comparso per l'I.N.P.S., non costituito in giudizio.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 14 aprile 2021, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di essere un ex dipendente del Comune di XXX e di aver prestato servizio	
	quale comandante del Corpo di Polizia Municipale;	
	- di aver subito, nell'ottobre del 2012, un licenziamento per motivi	
	disciplinari in virtù delle norme del C.C.N.L. Enti Locali all'epoca	
	vigente;	
	- di aver proposto, in data XXX 2013, istanza al Comune di XXX per il	
	riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12,	
	L. 335/1995;	
	- che l'ente datoriale ha trasmesso la documentazione alla Commissione	
	Medica di Verifica di Bari la quale, con verbale del XXX 2014, lo ha	
	riconosciuto come <i>“inidoneo permanentemente in modo assoluto al</i>	
	<i>servizio quale dipendente della Pubblica Amministrazione, con assoluta</i>	
	<i>e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art.</i>	
	<i>55-octies T.U. n.165/2001”</i> ;	
	- che, con nota del 2 marzo 2015, l'I.N.P.S., avendo accertato che la	
	cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente era avvenuta nell'ottobre	
	del 2012, ha deciso di richiedere alla Commissione Medica di Verifica di	
	accertare se le patologie per le quali era stato espresso il giudizio di	
	inidoneità assoluta fossero preesistenti già alla data del licenziamento;	
	2	

	- che la commissione medica competente ha, dapprima, eccepito che, salvo	
	una diversa esplicita richiesta da parte dell'ente locale, la data di	
	accertamento delle patologie doveva intendersi quella della visita	
	collegiale e, successivamente, a fronte della richiesta formale da parte del	
	Comune di XXX, ha chiesto l'integrazione della documentazione	
	medico-clinica del ricorrente per poi procedere, all'esito dell'integrazione	
	suddetta, all'archiviazione della pratica per inidoneità dei documenti	
	sanitari trasmessi con nota n. XXX del XXX;	
	- che, nelle more, il Comune di XXX, ha provveduto in autotutela alla	
	modifica del titolo della cessazione del rapporto d'impiego, con	
	commutazione (giusta provvedimento del XXX 2015) della sanzione	
	espulsiva del licenziamento nella sanzione conservativa della sospensione	
	disciplinare per sei mesi e conseguente adozione di formale	
	determinazione (in data 28 ottobre 2015) del provvedimento di	
	collocamento a riposo del ricorrente per inabilità dal 20 ottobre 2014,	
	ovvero dalla data successiva al riconoscimento medico-legale;	
	- che l'I.N.P.S., invece di procedere alla liquidazione del trattamento	
	previdenziale, ha contestato il <i>modus operandi</i> dell'ente datoriale e,	
	conseguentemente, con provvedimento del 12 febbraio 2016, ha rigettato	
	la domanda proposta dal ricorrente per l'insussistenza dell'inidoneità a	
	proficuo lavoro alla data di cessazione del rapporto, erroneamente	
	indicandola nel 15 settembre 2012;	
	- che tale provvedimento ha costituito oggetto di precedente ricorso,	
	innanzi a questa Sezione, rigettato per motivi formali e senza entrare nel	
	merito della controversia, con sentenza n. 888/2018, in quanto lo stesso	

	conteneva, per mero errore, una richiesta di pensione d'inabilità <i>ex art. 2,</i>	
	comma 12, L. 335/1995 anziché di trattamento previdenziale <i>ex art. 55-</i>	
	<i>octies</i> T.U. 165/2001;	
	- che, con sentenza del Tribunale del lavoro di Lecce n. 3172/2019, è stato	
	accertato che il licenziamento del 2012 era definitivamente revocato e non	
	più sussistente dal punto di vista giuridico, come confermato dalla	
	statuizione, ivi contenuta, di cessazione della materia del contendere	
	sull'impugnativa del licenziamento stesso;	
	- di avere inviato, in data 20 aprile 2020, una diffida stragiudiziale	
	all'I.N.P.S. ai fini del riesame della propria posizione previdenziale e del	
	conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico previsto <i>ex</i>	
	<i>lege</i> con decorrenza dalla data della domanda e con liquidazione dei ratei	
	maturati e non riscossi, con interessi e rivalutazione monetaria sino al	
	soddisfo;	
	- che l'I.N.P.S. ha rigettato la richiesta di riesame richiamando il parere	
	interlocutorio della sede centrale emesso in occasione del rigetto del 2016	
	nonché eccependo la decadenza dal diritto <i>ex</i> L. 111/2011.	
	Il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del	
	provvedimento dell'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Lecce del 15 luglio	
	2020 con cui è stata rigettata l'istanza di riesame della sua posizione	
	previdenziale ai fini del riconoscimento della pensione diretta di inabilità <i>ex</i>	
	art. 55- <i>octies</i> D.Lgs. 165/2001 e art. 7 L. 379/1955 e, all'occorrenza,	
	l'annullamento della nota della C.M.V. di Bari del XXX 2015 (prot. n. XXX),	
	contestualmente invocando il riconoscimento del proprio diritto a percepire la	
	pensione diretta di inabilità <i>ex art. 55-octies</i> D.Lgs. 165/2001 e art. 7 L.	
	4	

	379/1955, col pagamento delle somme arretrate maggiorate degli interessi e	
	della rivalutazione monetaria sino al soddisfo dalla data della domanda, il tutto	
	con vittoria delle spese di giustizia.	
	2. All’udienza camerale dell’8 giugno 2021, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	3. Con ordinanza n. 48/2021 dell’11 giugno 2021, questo Giudice - dichiarata	
	l’improcedibilità dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente - ha confermato	
	l’udienza del 3 dicembre 2021 per la discussione del giudizio, assegnando	
	termine al Sig. XXX per la notifica del detto provvedimento e del ricorso alle	
	Amministrazioni convenute.	
	4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con	
	memoria depositata in data 16 novembre 2021, nella quale ha invocato, in via	
	preliminare, la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione	
	passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto.	
	5. Con note di trattazione scritta del 22 novembre 2021, il Ministero	
	dell’Economia e delle Finanze ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate	
	conclusioni.	
	6. Con nota del 28 novembre 2021, il difensore del ricorrente ha depositato	
	copia del ricorso introduttivo notificato - unitamente al decreto di fissazione	
	d’udienza ed all’ordinanza n. 48/2021 - nei riguardi dell’I.N.P.S. e del	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze.	
	7. Con note di trattazione scritta del 2 dicembre 2021, il difensore del	
	ricorrente ha invocato l’accoglimento del ricorso.	
	8. All’udienza del 3 dicembre 2021, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	5	

	9. Con ordinanza n. 20/2022 del 18 marzo 2022, questo Giudice ha assegnato	
	termine al ricorrente per il deposito del suo certificato storico di residenza.	
	10. Con nota del 7 aprile 2022, parte ricorrente ha depositato copia del suo	
	certificato storico di residenza.	
	11. Con note di trattazione scritta del 18 maggio 2022, il difensore del	
	ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.	
	12. All'udienza del 25 maggio 2022, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	13. Con ordinanza n. 67/2022 del 16 agosto 2022, questo Giudice ha ordinato	
	all'I.N.P.S. di depositare una relazione documentata in ordine alla	
	presentazione, da parte del Sig. XXX, dell'istanza per il riconoscimento della	
	pensione diretta di inabilità ai sensi dell'art. 55-octies D.Lgs. 165/2001 e	
	dell'art. 7 L. 379/1955, unitamente a copia integrale del fascicolo	
	amministrativo relativo alla posizione dello stesso ed ha respinto la richiesta	
	di assegnazione di termini per note scritte sulla questione relativa alla	
	presentazione dell'istanza amministrativa per l'ottenimento della pensione	
	d'inabilità ex art. 7 L. 379/1955.	
	14. All'udienza del 14 ottobre 2022, l'Avv. Vincenzo Parato - depositate le	
	copie dell'attestato I.N.P.S. di ricezione, in data 20 ottobre 2014, di una	
	domanda di “ <i>pensione diretta di inabilità/infermità</i> ” protocollata al n. XXX	
	nonché dell'istanza amministrativa avente il medesimo numero di protocollo	
	ma recante l'intestazione “ <i>Pensione Diretta Ordinaria</i> ” e del provvedimento	
	dell'I.N.P.S. di rigetto della stessa - ha insistito nella richiesta di ammissione	
	di una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento in via definitiva della	
	decorrenza delle patologie del ricorrente, e questo Giudice si è riservato di	
	6	

provvedere con ordinanza fuori udienza.

15. Con ordinanza n. 109/2022 del 23 dicembre 2022 (rettificata giusta ordinanza n. 28/2022/FU del 27 dicembre 2022) questo Giudice ha assegnato un nuovo termine all'Istituto Previdenziale per il deposito della relazione documentata ed ha, altresì, disposto l'acquisizione del fascicolo personale relativo alla posizione lavorativa del Sig. XXX presso il Comune di XXX, contestualmente assegnando termine al ricorrente per il deposito di copia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3172/2019 del 19 settembre 2019 munita dell'eventuale attestazione di passaggio in giudicato.

16. In data 9 gennaio 2023, la difesa del ricorrente ha depositato copia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3172/2019 del 19 settembre 2019 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.

17. In data 24 gennaio 2023, il Comune di XXX ha trasmesso la documentazione estratta dal fascicolo personale del Sig. XXX.

18. All'udienza del 10 febbraio 2023 questo Giudice ha nuovamente ordinato all'I.N.P.S. di depositare la richiesta relazione documentata ed ha ordinato al Comune di XXX di depositare una relazione documentata in ordine agli esiti dell'avviato procedimento di annullamento della determina dirigenziale del 6 marzo 2018 ed all'eventuale ripristino della sanzione espulsiva comminata all'interessato.

19. In data 15 febbraio 2023, è pervenuta la relazione dell'I.N.P.S.

20. In data 27 febbraio 2023, è pervenuta la relazione del Comune XXX.

21. All'udienza del 7 marzo 2023, questo Giudice ha rappresentato ai difensori delle parti come dall'estratto contributivo depositato dall'I.N.P.S. ed aggiornato al 15 febbraio 2023 fosse emerso che l'anzianità contributiva del

	ricorrente presso la Gestione Dipendenti Pubblici risultava accertata	
	dall'Istituto Previdenziale solo per anni 8 e mesi 8, e come tale questione -	
	rilevata d'ufficio ed afferente al requisito contributivo di cui all'art. 7, comma	
	1, lett. a), L. 379/1955 - fosse suscettibile di determinare la definizione del	
	giudizio, assegnando termine alle parti per il deposito di note difensive scritte	
	sul punto.	
	22. In data 16 marzo 2023, l'I.N.P.S. ha depositato una integrazione alla	
	relazione in precedenza depositata.	
	23. In data 28 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha depositato delle note	
	difensive scritte.	
	24. All'udienza del 4 aprile 2023, questo Giudice si è riservato di provvedere	
	con sentenza parziale nonché di adottare separata ordinanza per l'ulteriore	
	istruzione della controversia.	
	25. Con sentenza parziale n. 143/2023 depositata il 19 aprile 2023, questo	
	Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, riservando l'adozione di separata ordinanza	
	per l'ulteriore istruzione della causa.	
	26. Con ordinanza n. 42/2023 depositata il 22 giugno 2023, questo Giudice ha	
	disposto l'acquisizione di un parere medico-legale del Collegio Medico	
	Legale presso la Corte dei conti (di seguito indicato anche come "C.M.L.") sul	
	seguente quesito: <i>"Se, alla data del 20 ottobre 2014, sussistesse, in capo al</i>	
	<i>Sig. XXX il requisito dell'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro"</i> .	
	27. Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha depositato il parere	
	medico-legale in data XXX (prot. n. XXX).	
	28. All'udienza del 5 dicembre 2023, l'Avv. Vincenzo Parato ha invocato la	
	8	

	revoca dell’ordinanza n. 42/2023 - deducendo la violazione degli artt. 99, 112	
	e 177 c.p.c. nonché l’incontestata sussistenza del requisito sanitario - ed ha	
	chiesto lo stralcio del parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso	
	la Corte dei conti e l’accoglimento del ricorso, e questo Giudice si è riservato	
	di provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	29. Con ordinanza n. 75/2023 del 27 dicembre 2023, questo Magistrato -	
	respinta l’istanza di revoca dell’ordinanza n. 42/2023 sul rilievo dell’assenza	
	di violazioni degli artt. 99, 112 e 177 c.p.c. nonché in ragione del necessario	
	accertamento, da parte del giudice contabile, della ricorrenza di tutti i	
	presupposti fattuali e giuridici della pretesa pensionistica - ha disposto	
	l’acquisizione di una nota di chiarimenti del Collegio Medico Legale presso	
	la Corte dei conti in ordine al parere del XXX (prot. n. XXX).	
	30. Con ordinanza n. 1/2024/FU del 22 gennaio 2024, questo Giudice ha	
	disposto il rinvio dell’udienza fissata per il 23 gennaio 2024, in quanto il	
	C.M.L. non aveva provveduto al deposito della richiesta nota di chiarimenti.	
	31. Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha depositato la	
	richiesta nota di chiarimenti in data XXX (prot. n. XXX).	
	32. All’udienza del 5 marzo 2024, il difensore del ricorrente si è riportato al	
	ricorso ed agli scritti difensivi ed ha chiesto il passaggio in decisione della	
	controversia.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	33. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa del ricorrente relativa	
	all’accertamento del diritto alla pensione diretta d’inabilità <i>ex art. 55-octies</i>	
	9	

D.Lgs. 165/2001 e art. 7 L. 379/1955.

34. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S., a cui il ricorso ed il provvedimento di fissazione d'udienza risultano notificati mediante p.e.c., in data 15 giugno 2021, all'indirizzo della Direzione Provinciale di Lecce, territorialmente competente alla ricezione di tali atti in base al luogo di residenza del ricorrente (art. 14, comma 1-bis, D.L. 669/1996 convertito con L. 30/1997).

35. Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, attesa l'insussistenza del requisito sanitario.

35.1. La pensione d'inabilità di cui all' art. 7, comma 1, lett. a), L. 379/1955 - suscettibile di applicazione ai soggetti già iscritti alla C.P.D.E.L. come l'odierno ricorrente - presuppone la sussistenza del requisito sanitario costituito dalla cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente, comprovata con visita medica collegiale.

Nello specifico, il requisito sanitario contemplato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L. 379/1955 é costituito - alla luce di quanto previsto dall'art. 13 L. 274/1991 - da una inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.

35.2. Tanto precisato, questo Giudice ritiene di non doversi discostare - siccome rese all'esito di un percorso argomentativo logico e coerente - dalle valutazioni espresse dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, il quale nel parere medico-legale del XXX (prot. n. XXX), ha ritenuto che *“alla data del 20 ottobre 2014, NON sussistesse, in capo al Sig. XXX il requisito dell'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro”*, ed ha ribadito tale considerazione nella nota di chiarimenti del XXX (prot. n. XXX) laddove il detto organo *“[...] reitera e conferma quanto al precedente parere definitivo*

inoltrato il primo dicembre 2023”.

Nello specifico, l’organo di consulenza ha condivisibilmente affermato che:

- *“Nell'ambito del contesto giuridico di assegnazione, l'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., definisce il concetto di "inabilità a proficuo lavoro", che è stato più volte ripreso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con la circolare n.850 del 31.07.2008, nel prendere come riferimento la dottrina medico-legale, precisava che l'inabilità proficuo lavoro non si identifica con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, potendo altresì essere caratterizzata anche da quadri clinici non particolarmente rilevanti, ma di entità tale da procurare, in concreto, l'impossibilità del soggetto a svolgere un'attività effettivamente remunerativa. In aggiunta, sempre il medesimo Ministero con circolare n.984, in data 18.12.2018 ha fornito ulteriori elementi e chiarimenti sul corretto inquadramento medico-legale dell'inabilità a proficuo lavoro, precisando tra l'altro che il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro deve essere accertato in termini relativi e secondo consolidata giurisprudenza. In dettaglio, la citata circolare riconduce le valutazioni di specie, alle quali occorre riferirsi, a due criteri tra loro integrati: il grado di invalidità e l'apprezzamento ponderato di fattori quali l'età, il sesso, la situazione culturale ed ambientale socio-economico e l'attitudine lavorativa. Tale valutazione, per definire in maniera puntuale se le residue capacità lavorative dei soggetti in esame possano in concreto consentire all'interessato di svolgere un'attività lavorativa effettivamente remunerativa, cioè tale da assicurargli idonei mezzi di sostentamento, intendendosi per tale quella*

intervento, all'atto della visita medicocollegiale, veniva riscontrata una funzionalità cardiaca nella norma, con FE pari al 68% in assenza di segni di scompenso clinico ed emodinamico (vgs visita cardiologica in data 12.03.2014), ovvero esiti non invalidanti il servizio presso la P.A. L'ulteriore infermità rilevata agli atti del verbale della CMV, diabete mellito di tipo II insulinodipendente, in base alla documentazione allegata al verbale della CMV evidenziava un "diabete mellito in compenso glicometabolico non ottimale" per cui era stato introdotto un trattamento a base di insulina per stimolare il paziente ad una maggiore attinenza al piano terapeutico prescritto in termini di compliance, anche se nessuna, tra le certificazioni specialistiche presenti agli atti del ricorso fa esplicito riferimento alla terapia insulinica seguita dal ricorrente. Difatti anche la precedente visita collegiale presso la Commissione ASL di San Cesario di Lecce, nel giudizio diagnostico riporta "un diabete mellito non insulino-dipendente" in trattamento da circa dieci anni con ipoglicemizzanti orali. Infine, l'ulteriore infermità diagnostica all'epoca, quale "Disturbo depressivo disadattivo", asseverata con elementi testologici precisi, in base all'anamnesi condotta all'atto della visita era strettamente collegata alla vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, con manifesta deflessione del tono dell'umore, tendenza alla sospettosità e alla diffidenza e alla labilità emotiva. Tale quadro, se messo in correlazione con la terapia prescrittagli dallo specialista, (Xanax 0,25 mg 1 cpr/die), non si ritiene così invalidante e comunque non tale da interrompere un rapporto lavorativo nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Il giudizio formulato dalla CMV di Bari allora, trova

	conforto nella specifica mansione allora rivestita dal ricorrente,	
	contestualizzata all'ambito giuridico di riferimento, ossia quello di	
	"inabilità a proficuo lavoro", ma a parere della Scrivente sezione, il	
	corteo sindromico descritto, comprensivo anche della spinalgia a carico	
	del rachide cervico-lombare, all'atto della valutazione collegiale, non è	
	da ritenersi così invalidante da precludere al XXX un impiego nell'ambito	
	della Pubblica Amministrazione in mansioni che non comportino	
	specifica responsabilità in ambito di pubblico erario. Difatti le specifiche	
	infermità sofferte dal ricorrente, non delineano un cascame di invalidità	
	tale, da renderlo inabile allo svolgimento di un'attività lavorativa	
	effettivamente remunerativa, cioè tale da assicurargli idonei mezzi di	
	sostentamento, intendendosi per tale, quella attività che consente di	
	acquisire, in modo potenzialmente continuativo, mezzi economici	
	sufficienti per l'appagamento dei normali bisogni di vita, senza usura	
	delle residue energie psico-fisiche, sufficiente a garantire quindi	
	un'esistenza libera e dignitosa (circolare MEF n. 984 del 2018). Da	
	ultimo, si segnala, a margine, che questa Sezione in accordo a quanto	
	stabilito dall'allora CMV di Bari ritiene, ancor più che, nel XXX non sia	
	presente lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere	
	qualsiasi attività lavorativa (ex art. 2 comma 12 legge 335/95)" (v. parere	
	del C.M.L., pagg. 5-6).	
	L'organo di consulenza ha, inoltre, precisato - in replica alle osservazioni	
	critiche formulate dal difensore del ricorrente sulla relazione preliminare -	
	che: "[...] la Scrivente Sezione, nel corpo del parere ha ampiamente chiarito	
	che le patologie sofferte dal ricorrente non fossero di entità tale da	

pregiudicare il rapporto lavorativo del XXX, soprattutto in considerazione dell'espressività delle stesse e dei cascami sull'attività allora svolta dallo stesso, oggettivando il tutto in base alla documentazione sanitaria presente agli atti. Tra l'altro, la specifica ordinanza di riferimento 42/2023 pone a questa Sezione uno specifico quesito: "Se, alla data del 20 ottobre 2014, sussistesse, in capo al Sig. XXX il requisito dell'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro", quindi, in ottemperanza alla presente Ordinanza, questo Collegio ha risposto compiutamente a quanto previsto dalla Preg.ma Sezione Giurisdizionale. D'altronde, non si può giungere ad una conclusione senza analizzare compiutamente il carteggio sanitario allegato, quindi la Scrivente senza alcun dubbio ha dovuto prendere in esame in primis il verbale all'epoca compilato e poi il carteggio sanitario allegato, per poter meglio oggettivare il ragionamento ed il metodo utilizzato per giungere alle conclusioni riportate alla fine del parere preliminare. Difatti, non ha alcun senso giungere asetticamente a delle considerazioni senza entrare nel merito del corteo sindromico patito dal ricorrente, della terapia assunta dallo stesso e della relativa compliance terapeutica, nell'interesse del XXX e del contesto giuridico affrontato. Per concludere e non creare "confusione", questa Sezione, rispondendo alle osservazioni prodotte, è ben cosciente dell'Istituto normativo di riferimento entro il quale muoversi, difatti ad una lettura del precedente parere, pur navigando nell'ambito giuridico richiesto dall'ordinanza in rassegna, che si riferisce alla perdita della capacità di dedicarsi ad un lavoro remunerativo concretamente prospettabile alla luce del quadro invalidante nonché dell'età, del sesso e delle attitudini professionali dell'interessato, alla fine del parere preliminare viene fatto

volutamente riferimento anche all'ulteriore riferimento normativo da lei
 richiesto ossia, l'art. 2 comma 12 legge 335/95", in modo da lasciare al
 giudice, peritus peritorum, la possibilità di esprimersi anche sul siffatto
 argomento, ritenuto più attagliato al caso in esame, nel rispetto però di
 quanto richiesto nell'ordinanza. [...] La Sezione di fatto, nel giudizio
 definitivo ha compiutamente risposto a quanto richiesto, nel pieno rispetto dei
 ruoli che [...] competono, affrontando così oggettivamente nel corpo del
 parere, quanto da lei più volte confutato, sempre nel rispetto dei ruoli
 assegnati, [...] [e] tra l'altro ha ben chiaro, che l'istituto normativo previsto
 dalla Legge n. 335 del 08.08.1995 all'art. 2 comma 12, 335/95, esula anche
 dalla percentuale di invalidità civile che l'interessato può aver riconosciuta,
 comprensiva anche dell'indennità di accompagnamento. Difatti, il requisito
 dell'art.2 comma 12 è senza alcun dubbio molto più restrittivo, prevedendo un
 quadro anatomico-clinico di una gravità tale da rendere l'interessato
 impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa con dei cascami di
 validità praticamente nulli, che come ampiamente dibattuto non sono presenti
 nel caso di specie, in quanto non deve residuare alcuna capacità lavorativa,
 seppur minima, da utilizzare anche per una modesta attività di lavoro
 (sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei
 conti n. 613/2014). Nel merito, sulla base della documentazione sanitaria in
 atti, dell'esito della visita medico-legale effettuata durante le operazioni
 peritali ed in considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che il Sig.
 XXX NON sia da ritenere inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tanto più nella
 condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
 lavorativa alla data del 20 ottobre 2014" (cfr. parere del C.M.L., pagg. 7-8).

	<i>Vigilanza</i> ”, già “ <i>Comandante della Polizia Municipale</i> ”, categoria D1)	
	implicasse lo svolgimento di alcuno dei compiti testé richiamati ed individuati	
	dall’organo di consulenza come fattori di criticità rispetto alla prosecuzione	
	del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale.	
	35.3. Non rileva - ai fini di una differente determinazione di questo Giudice -	
	l’assunto difensivo del ricorrente per cui la sussistenza del requisito sanitario	
	emergerebbe dal verbale della Commissione Medica di Verifica di Bari del	
	XXX 2014 così come dal verbale della Commissione Medica per l’Invalidità	
	Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità dell’XXX 2013.	
	Invero, il verbale della Commissione Medica di Verifica di Bari del XXX	
	2014 (adottato nell’ambito del procedimento preordinato al conseguimento	
	dei benefici ex art. 2, comma 12, L. 335/1995) è emesso da un organo	
	inquadrato presso il Ministero delle Finanze, laddove l’art. 13 L. 274/1991	
	attribuisce la competenza all’accertamento del detto requisito, in via esclusiva,	
	alle Unità Sanitarie Locali e da parte di un collegio integrato da un medico in	
	rappresentanza dell’Amministrazione Previdenziale (v. Corte dei conti, Sez.	
	Giur. Abruzzo, 29 novembre 2016, n. 75).	
	Quanto precede, in disparte dal rilievo per cui l’accertamento effettuato dalla	
	Commissione Medica di Verifica di Bari è riferita ad una data (XXX 2014)	
	anteriore a quella di cessazione del rapporto di lavoro (20 ottobre 2014)	
	peraltro disposta con atto del 28 settembre 2015.	
	Quanto innanzi osservato in ordine alla data di accertamento del requisito	
	sanitario vale, a maggior ragione, per la verifica effettuata dalla Commissione	
	Medica per l’Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità in data	
	11 giugno 2013, peraltro mirante ad acclarare la sussistenza dei presupposti	
	18	

		per l'accesso a benefici differenti da quello per cui è causa.	
		Neppure ha pregio l'ulteriore assunto difensivo del ricorrente secondo cui la	
		sussistenza del requisito sanitario sarebbe incontestata, non trovando	
		applicazione - attesa la mancata costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. - il	
		principio di non contestazione di cui all'art. 95, comma 1, c.g.c.	
		35.4. In conclusione, il ricorso va respinto e le ulteriori domande ed eccezioni	
		restano assorbite.	
		36. Attesa la contumacia dell'I.N.P.S. non vi è luogo a provvedere sulle spese	
		di lite.	
		PER QUESTI MOTIVI	
		la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione	
		monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36660 proposto dal	
		Sig. XXX, così provvede:	
		1) dichiara la contumacia dell'I.N.P.S.;	
		2) respinge il ricorso;	
		3) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.	
		Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
		Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
		Depositata il 02.04.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice	
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)	
		Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
		giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
		DISPONE	
		che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
		detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
		19	

